



# COMUNE DI PERLO

## Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di maggio alle ore 17,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

All'appello sono risultati:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ROSSOTTI Simona	Sindaco		X
BENZO Federica	Vice Sindaco	X	
ROSSOTTI Riccardo	Assessore	X	
ROSSOTTI Bruno	Consigliere	X	
MASSERA Nadia	Consigliere	X	
MAZZUCCO Silvana	Consigliere	X	
FRANCO Graziella	Consigliere		X
PATRONE Andrea	Consigliere	X	

e così in numero legale di 06 Consiglieri sui 11 assegnati al Comune di cui 8 in carica.

Con l'intervento e l'opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, la sig.ra BENZO FEDERICA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Visa** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.7.2020 con la quale veniva approvato il Regolamento per la nuova imposta comunale propria (IMU);

**Visto** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.7.2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote IMU;

**Considerato** che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento ed il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, ed i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i Comuni, con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle

condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015](#). I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto:**

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la Deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della Deliberazione stessa ed in assenza del quale la Deliberazione è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la Deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della Deliberazione priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756;

**Considerato** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al zero per mille
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto Comune montano (Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I)
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021, poi ulteriormente prorogato al 31.3.2021 con il D.M. del 13.1.2021 e successivamente rinviato al 30.4.2021 con il D.L. 22.3.2021 n. 41 art. 30 comma 4, e ulteriormente posticipato al 31 maggio 2021 con l'art. 3 D.L. n. 56 in da 20.4.2021;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese,

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
  - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille
  - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al zero per mille
  - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille
  - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille
  - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60
  - 6) terreni agricoli: esenti in quanto Comune montano (Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I)
  - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille
2. Di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente Deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la Deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale N. 05 del 22.05.2021

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2021

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

- “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE
- SFAVOREVOLE in quanto \_\_\_\_\_

li, 22.05.2021



Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:

IMPEGNO DI SPESA al cap.PEG \_\_\_\_\_ cod. \_ - - -  
 del Bilancio di Previsione esercizio 2021

DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap.PEG \_\_\_\_\_ cod. \_ - - -  
 del Bilancio di Previsione esercizio 2021

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

- FAVOREVOLE
- SFAVOREVOLE in quanto \_\_\_\_\_

li,

Il Ragioniere

Data della seduta  
22.05.2021

Determinazione  
APPROVATO

Verbalizzante  
SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Benzo Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paolo Mariani

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Perlo, li 8 GIU. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 8 GIU. 2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Perlo, li 8 GIU. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Paolo Mariani

Inviato al CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il  
\_\_\_\_\_ Prot.n° \_\_\_\_\_

Ricevuto dal CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il  
\_\_\_\_\_ Prot.n° \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO